

D.P. n. 289/2026

IL PRESIDENTE DEL CdA

- VISTO lo Statuto della LUM "Giuseppe Degennaro", emanato con D.P. n. 113 del 25 giugno 2020 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 178 del 16 luglio 2020, e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 19 contenente disposizioni in materia di dottorato di ricerca;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 con il quale è stato emanato il *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"*;
- VISTO il decreto ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022 recante la rideterminazione dell'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di Dottorato di Ricerca
- VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.P. n. 177 del 13 maggio 2022;
- VISTA la nota prot. n. 2386 del 13/05/2026 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato l'apertura della procedura informatizzata per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca per il XLII ciclo;
- VISTA la nota prot. n. 0310596/2026 del 28/05/2026 con la quale l'Assessorato alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia ha comunicato alle Università pugliesi l'intenzione di avviare una procedura valutativa finalizzata a raccogliere e finanziarie proposte per percorsi dottorali che risultino coerenti con le traiettorie di sviluppo regionale;
- CONSIDERATO che l'Ateneo ha manifestato il proprio interesse verso tale iniziativa richiedendo il finanziamento di complessive n. 4 borse di dottorato (da ripartire tra i corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'Università) concernenti le seguenti tematiche: a) sostenibilità ambientale ed economia circolare, b) scienze della vita e tecnologie per la salute;
- CONSIDERATA pertanto l'eventualità che, all'esito di tale procedura e successivamente all'emanazione del presente bando, risultino disponibili ulteriori finanziamenti a favore di borse di dottorato di ricerca a valere sul XLII ciclo e considerato che esse potranno tradursi in ulteriori posti con borsa attribuibili a valere sulle graduatorie generate dal concorso in questione;
- VISTA la proposta di rinnovo per il XLII ciclo del corso di dottorato di ricerca in "Teoria Generale del Processo" con sede amministrativa presso questa Università, approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12 giugno 2026;
- VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico di questa Università, nella seduta del 1° luglio 2026, ha approvato la suddetta proposta;
- VISTA la delibera con la quale il Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 06/08/2026 ha approvato il *budget* per il rinnovo del suddetto corso di dottorato di ricerca per il XLII ciclo;
- VISTO il parere favorevole dell'ANVUR pubblicato sul sito *web* ministeriale dei dottorati;
- VISTO il Regolamento interno del suddetto corso di dottorato;
- VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*;

RITENUTO tuttavia opportuno, per mere esigenze di semplicità e sinteticità, utilizzare il genere maschile rilevando che questo debba intendersi sempre riferito a entrambi i sessi, nell'ottica delle pari opportunità tra uomini e donne;

DECRETA

Art. 1 Indizione del concorso

È indetto un concorso pubblico per l'ammissione, per l'a.a. 2026/2027, al corso di dottorato di ricerca in "Teoria Generale Del Processo" con sede amministrativa presso LUM "Giuseppe Degennaro" - 42° ciclo:

Coordinatore del Corso	Prof. Mirko Abbamonte
Posti disponibili	n. 5 dei quali: A. n. 4 posti con borsa di studio (finanziata dall'Ateneo) B. n. 1 posto senza borsa di studio
Sito web	Le informazioni relative al Corso di Dottorato sono disponibili sul sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo: https://www.lum.it/dottorato-in-teoria-generale-del-processo/
Durata	01/11/2026 - 31/10/2029
Modalità di ammissione	Valutazione dei titoli, prova scritta, colloquio orale con prova di lingua straniera e discussione titoli, pubblicazioni e progetto di ricerca
Punteggio titoli	10/100
Lingua/e straniera/e colloquio	Inglese/Francese
Settori scientifico-disciplinari	• GIUR-01/A - Diritto privato • GIUR-02/A - Diritto commerciale • GIUR-05/A - Diritto costituzionale e pubblico • GIUR-06/A - Diritto amministrativo e pubblico • GIUR-07/A - Diritto e religione • GIUR-08/A - Diritto tributario • GIUR-11/B - Diritto pubblico comparato • GIUR-12/A - Diritto processuale civile • GIUR-13/A - Diritto processuale penale • GIUR-15/A - Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo • GIUR-16/A - Storia del diritto medioevale e moderno • GIUR-17/A - Filosofia del Diritto
Contributo annuo di iscrizione e frequenza per non borsisti	€ 6.000,00

Il numero dei posti e delle borse di studio di cui al presente bando potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti provenienti da soggetti esterni, pubblici o privati.

Tutti i posti con borse di studio erogate da finanziatori esterni verranno attivati qualora la relativa convenzione vada a buon fine. La convenzione può prevedere specifiche modalità del programma di studio e di formazione.

Qualora risultino disponibili ulteriori posti con borsa gli stessi, compatibilmente con le disposizioni contenute nelle relative convenzioni e/o lettere d'intenti, saranno attribuiti a valere sulle graduatorie generate dal concorso previsto e disciplinato dal presente bando, a condizione che i progetti di

ricerca proposti dai candidati utilmente collocati nelle graduatorie medesime siano stati valutati coerenti con le tematiche indicate dal finanziatore esterno.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso, senza alcun limite di età o cittadinanza, i candidati che, alla data di scadenza indicata dal successivo art. 3, siano in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) o in Scienze economico aziendali (classe delle lauree magistrali LM77);
 - b) Laurea specialistica in Giurisprudenza (classe delle lauree specialistiche 22/S) o in Scienze economico aziendali (classe delle lauree specialistiche 84/s);
 - c) Laurea vecchio ordinamento quadriennale in Giurisprudenza o in Economia e Commercio;
 - d) Titolo di studio universitario di secondo livello (livello 7 EQF) conseguito all'estero, equipollente o equivalente ai suddetti titoli, che dia accesso al dottorato nel Paese di provenienza, rilasciato da un'istituzione ufficialmente riconosciuta o accreditata.
2. L'idoneità del titolo estero di cui alla lettera d) del comma precedente, qualora il titolo non sia già dichiarato equipollente a un titolo italiano, viene valutata dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 6 ai soli fini della partecipazione al concorso e dell'iscrizione al corso di dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione dell'idoneità del titolo estero in base alla documentazione allegata alla domanda di ammissione al concorso e può pertanto escludere il candidato anche qualora la documentazione presentata non fornisca gli elementi sufficienti per la valutazione. Il candidato deve pertanto compilare, entro la scadenza prevista dal presente bando, il modulo disponibile in allegato al bando (Allegato 1), indicando il titolo della laurea, la valutazione finale e gli esami sostenuti con relativa valutazione tradotti in italiano o inglese e allegarlo contestualmente alla domanda di ammissione con le modalità indicate nell'art. 3, al fine di fornire alla Commissione elementi sufficienti per la valutazione.
4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso anche i laureandi purché conseguano il titolo entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026. In caso di ammissione, questa sarà "con riserva" pena l'esclusione dalla graduatoria e dal Corso di Dottorato qualora il candidato non consegua il titolo di laurea entro la predetta data.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al dottorato dovrà essere presentata **entro e non oltre le ore 12:00 del 14 settembre 2026** esclusivamente tramite la procedura *on line* presente sul portale www.lum.it.

A) La procedura di iscrizione *on line* prevede le seguenti fasi:

1. registrazione *on line* sul portale www.lum.it: sulla *homepage* del portale LUM il candidato deve cliccare su MYLUM e selezionare l'opzione **LUMESSE3**. Successivamente dalla voce Menù presente in alto a destra deve selezionare la voce "Registrazione": al termine della procedura di registrazione al portale *web* il sistema rilascerà le credenziali (username e password) che servono per accedere all'area riservata;

2. iscrizione al concorso: utilizzando le suddette credenziali il candidato deve effettuare il Login e quindi iscriversi al concorso - entro la scadenza sopraindicata - selezionando la voce "Segreteria" e poi "Test di ammissione" presente sul menu di navigazione di [LUMESSE3](#); durante la procedura *on line* di iscrizione al concorso il candidato deve anche **allegare i documenti richiesti alla lettera B)**;

3. versamento quota di iscrizione al concorso: completati i passaggi richiesti su MYLUM, il candidato deve effettuare il versamento della quota di iscrizione dell'importo di € 55,00 (cinquantacinque/00) esclusivamente attraverso il sistema PAGOPA, procedura disponibile *on line* che dovrà avvenire entro la data di scadenza (14 settembre 2026).

L'iscrizione si ritiene perfezionata soltanto se sono correttamente completate tutte le fasi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

Il solo pagamento della quota di iscrizione o la sola presentazione della domanda non costituiscono iscrizione al concorso.

La quota di iscrizione alla prova non è rimborsabile in alcun caso.

B) Durante la procedura *on line* di iscrizione al concorso il candidato, a pena di esclusione, deve allegare (caricandoli sul portale) i seguenti documenti:

1) **la domanda di partecipazione al concorso** debitamente compilata (utilizzando il modulo "application form" allegato al presente bando) e sottoscritta. Nella domanda il candidato deve dichiarare, oltre ai propri dati personali, anche il titolo posseduto: il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all'estero non dichiarato equipollente deve espressamente chiederne il riconoscimento dell'idoneità ai fini dell'ammissione al dottorato (Allegato 1). A tal fine, alla domanda di partecipazione deve essere allegato il certificato di laurea tradotto e legalizzato, con indicazione degli esami sostenuti e del piano di studi seguito, ed eventuali ulteriori documenti, tradotti e legalizzati, ritenuti utili per la valutazione di idoneità citata. Nella domanda il candidato deve anche indicare il **settore scientifico disciplinare** - scelto tra quelli riportati nella tabella di cui all'art. 1 - **in relazione al quale intende sostenere la prova di ammissione**;

2) **curriculum vitae et studiorum** debitamente firmato nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000;

3) il **progetto di ricerca** che il candidato intende sviluppare durante il percorso di dottorato redatto utilizzando l'Allegato 2;

4) **dichiarazione sostitutiva del titolo** di studio universitario (LM o LS o laurea v.o.) che costituisce requisito di accesso alla selezione e al corso;

5) **i titoli e le pubblicazioni ritenuti valutabili**;

6) **elenco dei titoli e delle pubblicazioni** ritenuti valutabili debitamente firmato nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000;

7) copia di un **documento di identità** debitamente firmata;

8) per i soli candidati in possesso di titolo di studio universitario conseguito all'estero: traduzione legale del titolo.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati con certificazione di invalidità o disabilità di cui alla legge n. 104/1992 devono specificare l'ausilio necessario in relazione alle proprie esigenze, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame previste dal presente bando.

Si specifica che - con la sola eccezione dei documenti indicati nel punto 5) - ciascun documento deve essere caricato con un unico file PDF, considerando che le dimensioni di ciascun file caricato sul Portale non possono superare i 60 MB.

Si invitano i candidati ad effettuare l'invio *online* della domanda di partecipazione al concorso con congruo anticipo rispetto alla scadenza del bando. È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura informatica.

Si specifica anche che, una volta conclusa l'iscrizione al concorso con il caricamento di tutti gli allegati attesi e richiesti, non sarà consentito variare o integrare in alcun modo gli allegati caricati sul portale.

Non saranno accettati reclami per malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarichi riscontrati dai candidati in prossimità della scadenza.

L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 4 Esclusioni

Tutti i candidati sono ammessi con riserva ad ogni fase della procedura selettiva, anche successiva all'immatricolazione.

L'Università si riserva di effettuare controlli secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione o le dichiarazioni prodotte non risultino veritiere, l'Università potrà disporre in ogni momento, con motivato Decreto Presidenziale, l'esclusione dei candidati alla procedura selettiva o dal corso di dottorato di ricerca, fatte salve le responsabilità anche penali da ciò derivanti.

Art. 5 Prove di ammissione e soglie minime di punteggio

Le prove d'esame sono tese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza della lingua prescelta all'atto della domanda.

La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali.

Il punteggio massimo attribuito alla valutazione dei titoli è di 10/100.

Il punteggio massimo attribuito alla prova scritta è di 60/100 e quello attribuito alla prova orale è di 30/100.

Il punteggio minimo da conseguire nella prova scritta per essere ammessi all'orale è di 36/100. Il punteggio minimo da conseguire nella prova orale è di 18/100.

L'idoneità al concorso si consegue con un punteggio minimo di 60/100. La valutazione dei titoli nonché i criteri per la predetta valutazione saranno affissi dalla Commissione esaminatrice fuori l'aula sede d'esame prima dello svolgimento delle prove orali.

La prova scritta dovrà essere svolta in lingua italiana. La prova orale potrà essere svolta in lingua italiana o nella lingua prescelta dal candidato all'atto della richiesta di partecipazione al concorso.

La data del colloquio sarà comunicata dalla Commissione giudicatrice ai candidati il giorno dello svolgimento della prova scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta e il colloquio.

La data e il luogo delle prove scritte ed orali saranno comunicati sul sito dell'Ateneo nella sezione dottorati di ricerca all'indirizzo <https://www.lum.it/dottorato-in-teoria-generale-del-processo/>, senza altro avviso.

L'assenza del candidato nel giorno, luogo e orario di svolgimento di una delle prove sarà considerata come rinuncia al concorso di ammissione al dottorato, qualunque ne sia la causa.

Art. 6

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca sarà composta da cinque componenti effettivi, nonché da cinque supplenti, scelti tra i professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari in servizio presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" e tra gli altri docenti facenti parte del collegio di dottorato. I docenti supplenti subentreranno in caso di impedimento di uno dei componenti effettivi.

La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere.

La Commissione giudicatrice, prima delle prove concorsuali, stabilirà i criteri per la ripartizione del punteggio assegnato ai titoli e provvederà a pubblicarli fuori l'aula sede d'esame e presso la segreteria del Rettorato - Ufficio dottorati.

L'esito della valutazione dei titoli sarà affisso dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale fuori l'aula sede di esame e presso la segreteria del Rettorato - Ufficio dottorati.

La Commissione giudicatrice provvederà ad affiggere fuori l'aula sede d'esame e presso la segreteria di Rettorato - Ufficio dottorati - i risultati delle prove concorsuali.

Art. 7

Graduatoria di merito

La graduatoria finale di merito, approvata con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicata sul sito *web* dell'Ateneo al seguente indirizzo: <https://www.lum.it/dottorato-in-teoria-generale-del-processo/>.

I candidati sono ammessi al dottorato secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

I candidati ammessi al corso decadono qualora non perfezionino la propria immatricolazione entro i termini fissati nel decreto di approvazione della graduatoria di merito.

In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 8

Immatricolazione al corso di dottorato

A seguito della pubblicazione del decreto di approvazione atti, i candidati in posizione utile in graduatoria devono procedere alla immatricolazione, nella pagina personale (*segreteria-immatricolazione-gestione allegati*) dal giorno di pubblicazione della graduatoria di merito ed entro i termini fissati nel decreto di approvazione della graduatoria di merito, provvedendo a:

a) completare la procedura *on line* di immatricolazione disponibile sul sito *web* alla medesima sezione che dovrà contenere, oltre ai propri dati anagrafici, le seguenti dichiarazioni:

- autocertificazione relativa alla cittadinanza;
- autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione, la data e l'istituzione che ha rilasciato il titolo;
- dichiarazione di non essere iscritto/a a Scuole di Specializzazione o, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere o interrompere la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
- dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato (soltanto per i vincitori di borsa);

- dichiarazione di essere/non essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni;
- autocertificazione (soltanto per i vincitori di borsa) del reddito imponibile per l'anno solare 2025.

Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

- b) versare mediante PAGO-PA, utilizzando la procedura disponibile sul sito web dell'Università www.lum.it sezione "LUM ESSE3", seguendo le istruzioni pubblicate sulla medesima pagina:
- il contributo per l'assicurazione annuale dell'importo di € 50,00;
 - la marca da bollo di €16.00 (segreteria - pagamenti);
 - solo per il dottorando senza borsa, il contributo di € 6.000,00.
- c) effettuare il pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che deve essere fatto sul sito di ADISUPUGLIA (https://adisupuglia.it/pagina116425_pagamenti-pa.html) e successivamente il dottorando dovrà caricare la ricevuta tra i documenti richiesti dall'immatricolazione.

L'immatricolazione si ritiene perfezionata soltanto se sono state completate le fasi di cui alle lettere a), b) e c): in caso contrario, il candidato ammesso sarà considerato automaticamente rinunciatario. Il candidato subentrante sarà informato dal competente ufficio a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione alla prova di ammissione.

È onere del candidato accertarsi in tempo utile della ricezione di comunicazioni da parte dell'Università.

Art. 9 Borse di studio

Gli ammessi al corso di dottorato, nell'ordine di graduatoria di merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del numero delle borse offerte.

In caso di parità di merito prevale il candidato di più giovane età.

L'importo annuale della borsa di studio è di € 20.083,00 al netto degli oneri a carico dell'Ateneo pari ad € 3.839,73 annui e degli oneri previdenziali per la quota a carico del dottorando.

La borsa di studio non verrà erogata qualora il vincitore, nell'anno solare antecedente a quello di attivazione del dottorato, abbia un reddito imponibile superiore a € 25.000 (venticinquemila).

L'importo della borsa di studio è aumentato nella misura del 50% nei periodi di soggiorno all'estero.

La borsa di studio è erogata in rate bimestrali posticipate.

La borsa di studio è confermata per l'anno accademico successivo, previo mantenimento dei requisiti di merito e di reddito, su proposta del Collegio dei Docenti. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo.

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non può chiedere di fruirne una seconda volta.

Le borse di dottorato sono incompatibili - pena la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa stessa a decorrere dal verificarsi della incompatibilità - con:

- lavoro dipendente presso privati o pubbliche amministrazioni, a tempo determinato e indeterminato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
- soci di società di persone;
- svolgimento di attività di industria e commercio;
- contratti d'opera con pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- contratti di collaborazione di cui all'articolo 61 comma 1 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 10

Obblighi e diritti dei dottorandi

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, pari a 1500 ore annuali.

Ai dottorandi con borsa e ai dottorandi lavoratori dipendenti in aspettativa retribuita è richiesta una presenza nelle strutture di Ateneo non inferiore ai quattro giorni a settimana.

Ai dottorandi senza borsa è richiesta una presenza nelle strutture di Ateneo di un giorno alla settimana, fermo restando l'obbligo di presenza, per le lezioni, seminari ed incontri organizzati dal Dottorato.

A tutti i dottorandi è richiesta la compilazione, e la contestuale firma, di un "Libretto del Dottorando" dal quale si evincano le presenze in Ateneo, le ore di impegno e le attività svolte. Sono fatti salvi i periodi di chiusura dell'Ateneo e (ove non coincidenti) quelli di godimento del riposo annuale. La presente disposizione si applica compatibilmente a quanto eventualmente stabilito dal Regolamento che disciplina le modalità di frequenza congiunta del dottorato e delle scuole di specializzazione medica, e quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con le imprese avente ad oggetto la disciplina dei curricula industriali e di collaborazione con le imprese.

Il "Libretto del Dottorando" è depositato presso l'Ufficio Dottorati.

Il dottorando è tenuto alla dettagliata compilazione semestrale di un Report delle attività svolte, siano esse d'aula o di ricerca individuale. Il suddetto Report semestrale dovrà essere controfirmato dal Tutor del dottorando e depositato presso l'Ufficio Dottorati dell'Ateneo in disponibilità del Collegio dei Docenti e del Coordinatore.

I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo *nulla osta* del Collegio dei Docenti e parere delle strutture didattiche competenti, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato possono godere per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei Docenti, sino ad un massimo di un anno mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero alla ripresa della

frequenza, nei casi di maternità, servizio militare ovvero Servizio civile, grave e documentata malattia; nonché anche per fattispecie analoghe non espressamente menzionate dall'articolo 8 del Regolamento generale dei Dottorati e in tutti i casi in cui il Collegio ritenga che la sospensione della frequenza risponda alle esigenze formative e di ricerca del dottorando, e non sia in contrasto con le finalità del Dottorato.

Il dottorando non può contemporaneamente essere iscritto ad una Scuola di specializzazione o ad un corso di laurea. Ove il vincitore di un posto di dottorato risultasse già iscritto ad una Scuola di specializzazione o ad un corso di laurea, si impegna a sospendere la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato.

Gli iscritti al TFA (Tirocinio Formativo Attivo) o a corsi di Master o a Scuole di Specializzazione potranno ottenere il congelamento dell'avvio delle attività di dottorato per un periodo di tre mesi dall'inizio effettivo del corso di dottorato, da recuperarsi nell'ambito della durata legale dei corsi di dottorato di ricerca secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti.

Ove tale periodo dovesse essere superiore a tre mesi, e comunque non superiore ad un anno, le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca dovranno intendersi differite.

Il CdD può proporre con delibera motivata, sentito l'interessato, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:

- giudizio negativo da parte del Collegio dei docenti in sede di verifica annuale dell'attività;
- superamento del numero di assenze previste dal singolo regolamento del corso di Dottorato;
- assenze ingiustificate e prolungate;
- comportamenti in contrasto con le norme di incompatibilità.

Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed è fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi all'anno per il quale è stato emesso il provvedimento.

Art. 11

Valutazione attività e ricerche svolte

Al termine di ogni anno, tenendo conto anche di quanto disposto dal regolamento interno del Dottorato, il Collegio dei docenti delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame per il conseguimento del titolo, o eventualmente l'esclusione dal proseguimento del corso, valutando l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche di ogni singolo dottorando, anche in termini di pubblicazioni effettuate in ciascun anno di corso, sulla base della presentazione, da parte del dottorando, dei due report semestrali relativi all'anno di pertinenza precedentemente compilati e depositati presso l'Ufficio Dottorati dell'Ateneo.

Il Collegio dei Docenti può eventualmente disporre la previsione di una discussione orale.

L'allievo che non superi la prova di ammissione al proseguimento del corso di dottorato, può essere ammesso con riserva da sciogliersi entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Per l'ammissione all'anno successivo e/o all'esame per il conseguimento del titolo, o eventualmente per l'esclusione dal proseguimento del corso, si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nel Regolamento generale in materia di Dottorato di ricerca dell'Università LUM e nel Regolamento interno del Dottorato in Teoria generale del processo.

Art. 12

Conseguimento del titolo

Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università LUM "Giuseppe Degennaro", si consegue all'atto del superamento di un esame finale

tendente a dimostrare di avere ottenuto risultati di rilevante valore scientifico mediante presentazione di una dissertazione scritta con le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca.

Per l'esame finale verrà nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, un'apposita Commissione in conformità al Regolamento di Ateneo di Dottorato di ricerca.

Art. 13 **Tutela della privacy**

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali, c.d. GDPR, del D. Lgs 101/2018 e ss.mm.ii.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università LUM "*Giuseppe Degennaro*", che potrà essere contattato tramite Tel. Centralino Seg. Didattica: 080.6978213 Tel. Centralino Rettorato: 080.6978111.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) potrà essere contattato al seguente indirizzo PEC: vincenzo.tarantini@pec.it.

Il trattamento dei dati personali si rende necessario per la gestione della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera b), c) ed f), del Regolamento UE 2016/679.

I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Università si avvarrà come responsabili del trattamento, ove applicabile.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento i propri diritti come previsto dagli artt. 15-22 del GDPR, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i propri diritti è necessario rivolgersi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati (DPO), reperibili ai contatti sopra indicati. Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

La pubblicità dei dati sul sito *web* dell'Ateneo è soggetta all'art. 7 "Durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8,14, comma 2, 15 del D.lgs. n. 33/2013) delle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul *web* da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" pubblicato sulla G.U.R.I. nr. 134 del 12.06.2014.

Art. 14 **Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando è il Dott. Francesco Brunetti. Eventuali chiarimenti in ordine al contenuto del bando possono essere richiesti ai seguenti recapiti: tel. +39 080 6978363 o 080.6978214 - email: dottorati@lum.it.

Art. 15

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia e, in particolare, alle disposizioni anche regolamentari richiamate nelle premesse.

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l'esclusione dal concorso.

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso attraverso la procedura di cui all'art. 3 implica l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando e nei Regolamenti di Ateneo, nonché ad eventuali convenzioni stipulate da questa Università per l'istituzione del corso di dottorato e per il finanziamento di borse di studio.

Il presente bando è pubblicizzato attraverso la pubblicazione telematica sul portale LUM, sul sito Euraxess e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, come previsto dalla normativa vigente.

Casamassima, 6 agosto 2026

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Prof. Emanuele Degennaro

